



Il Direttore generale

A Ente di gestione delle Aree protette
dell'Appennino Piemontese
c.a. Dr. Andrea De Giovanni
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
andrea.degiovanni@areeprotetteappenninopiemontese.it

Oggetto: artt. 3 e 4 della legge n. 68/1999 e s.m.i. Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti in oggetto, avanzata dall'Ente di gestione della Aree protette dell'Appennino Piemontese al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 1536 del 22.07.2019, e dallo stesso inoltrata a questa Agenzia con nota prot. n. 7736 del 10.09.2019, si rappresenta quanto segue.

Fermo restando che l'obbligo di riserva, di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, interessa tutti i datori di lavoro che occupano almeno quindici dipendenti e che lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce che per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi, vista anche l'interpretazione data dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 20 del 01/08/2012, in forza della quale "la base di computo su cui calcolare il numero dei soggetti disabili da inserire nell'organico aziendale deve incentrarsi esclusivamente sulle figure che ricoprono ruoli amministrativi", a parere della scrivente Agenzia si ritiene possibile applicare al personale di vigilanza (Guardaparco), che codesto Ente ha alle proprie dipendenze e che riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria (così come previsto dalla legge regionale n. 19/2009 e s.m.i.), la disciplina prevista dall'art. 3, comma 4, della legge n. 68/1999.

Cordiali saluti.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d. lgs. 82/2005)